

INFORMATIVA 'CONGEDO 2021 PER GENITORI' LAVORATORI DIPENDENTI, DI CUI ALL' ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 2021, N. 30, CON FIGLI AFFETTI DA COVID-19, IN QUARANTENA DA CONTATTO O IN CASO DI ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SOSPESA O CENTRI DIURNI ASSISTENZIALI CHIUSI

L'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l'attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi.

Il congedo spetta ai **genitori lavoratori dipendenti**, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di anni 14.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa. Le relative domande devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all'INPS.

Il congedo di cui trattasi è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all'INPS.

Per presentare domanda di congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS COVID-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi si deve utilizzare la procedura di «domanda di congedo parentale», all'interno della quale, è richiesto se si vuole presentare domanda per 'CONGEDO 2021 PER GENITORI CON FIGLI AFFETTI DA SARS COVID-19, IN QUARANTENA DA CONTATTO, CON ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SOSPESA O CON CENTRI DIURNI ASSISTENZIALI CHIUSI'. La procedura consente l'acquisizione della domanda spuntando il 'si' sulla relativa opzione ed il 'no' sulle restanti (domanda di congedo parentale, di congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali, di congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14, di congedo per quarantena scolastica del figlio e di congedo COVID-19).

Per poter fruire del congedo per la cura di figli senza disabilità grave devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

- a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
- c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
- d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
- e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

1. l'infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;

2. la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3. la sospensione dell'attività didattica in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Per poter fruire del congedo in esame per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età. Pertanto, per ottenere il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

- a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
- c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
- d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:

1. l'infezione da SARS Covid-19, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;

2. la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

3. la sospensione dell'attività didattica in presenza disposto con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

4. chiusura del centro assistenziale diurno disposto con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture contenente la durata della chiusura.

Il congedo in argomento può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell'arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al giorno antecedente il rilascio della procedura di domanda di congedo 2021 per genitori (29/04/2021), possono essere convertiti, senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, presentando una domanda di Congedo 2021 per genitori, in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

Con la presentazione della domanda per la cura di figli senza disabilità grave si dichiarano sussistenti le condizioni contenute nelle seguenti dichiarazioni:

- di voler richiedere il congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa;
- che il figlio per cui si richiede il congedo è in quarantena da contatto;
- di avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- di prestare attività lavorativa per la quale non è possibile lo svolgimento in modalità agile;
- che, durante la fruizione del presente congedo, il figlio per cui si richiede il congedo ha la stessa residenza anagrafica del richiedente;
- di non aver richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting/iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia, negli stessi giorni di fruizione del presente congedo;
- che l'altro genitore non è anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo oppure (qualora l'altro genitore sia anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo) che durante i giorni di congedo richiesti, l'altro genitore non fruisce di «Congedo 2021 per genitori», non svolge a qualsiasi titolo attività di lavoro in modalità agile, non fruisce di «Congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado site nelle zone rosse» per lo stesso figlio o per altro figlio convivente, non fruisce di «Congedo 2021 per genitori» per altro figlio convivente di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, non fruisce di congedo di maternità/paternità o di congedo parentale per lo stesso figlio, non fruisce dei riposi giornalieri della madre o del padre (cd. riposi per allattamento) per lo stesso figlio, non è disoccupato o comunque non svolge attività lavorativa, non è sospeso dal lavoro, non sta beneficiando di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL, non è in un periodo di pausa contrattuale previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale;

- che l'altro genitore non ha richiesto, negli stessi giorni di fruizione del presente congedo, il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting/iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia per altro figlio convivente non disabile grave;
- di essere consapevole che le situazioni di incompatibilità non rilevano in caso di fruizione da parte dell'altro genitore di congedi o benefici per altro figlio affetto da disabilità grave ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge 104/1992.

Con la presentazione della domanda per la cura di figli con disabilità grave si dichiarano sussistenti le condizioni contenute nelle seguenti dichiarazioni:

- di voler richiedere il congedo 2021 per genitori con figli affetti da SARS COVID-19, in quarantena da contatto, con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi;
- di avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- di prestare attività lavorativa per la quale non è possibile lo svolgimento in modalità agile;
- che è stata accertata la disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 del figlio per cui si chiede il congedo;
- che il figlio per cui si chiede il congedo è iscritto a scuole di ogni ordine grado o in centri diurni a carattere assistenziale;
- di non aver richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby sitting/iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia, negli stessi giorni di fruizione del presente congedo;
- che durante i giorni di congedo richiesti, l'altro genitore (indipendentemente dalla residenza anagrafica con il figlio per cui si richiede il congedo) non fruisce, per lo stesso figlio disabile grave, di «Congedo 2021 per genitori», di attività lavorativa in modalità agile, di «Congedo per sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado site nelle zone rosse»;
- che durante i giorni di congedo richiesti, l'altro genitore (anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo) non fruisce per lo stesso figlio disabile grave, di congedo di maternità/paternità o di congedo parentale, dei riposi giornalieri della madre o del padre (cd. riposi per allattamento), non è disoccupato o comunque non svolge attività lavorativa, non è sospeso dal lavoro, non sta beneficiando di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL, non è in un periodo di pausa contrattuale previsto per il rapporto di lavoro a tempo parziale.
- che l'altro genitore (anagraficamente residente con il figlio per cui si richiede il congedo) non ha richiesto, per lo stesso figlio disabile grave, il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting/iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia, negli stessi giorni di fruizione del presente congedo.

Si ricorda che la dichiarazione resa con la domanda in merito alla sussistenza delle predette condizioni viene effettuata nella consapevolezza dell'applicazione di sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. La dichiarazione di sussistenza delle predette condizioni viene inoltre riportata nel riepilogo della domanda.

È possibile allegare alla domanda copia digitalizzata della documentazione attestante le condizioni richieste per l'accesso al congedo oppure, se emessa da pubblica amministrazione, ogni documento utile al reperimento delle informazioni identificative della documentazione stessa.

Si invita a consultare per ogni ulteriore informazione la circolare n.63 del 14.04.2021 contenente le indicazioni amministrative e le istruzioni per accedere al congedo di cui trattasi.